



Riviera

POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	PAG. 2
ABBREVIAZIONI	PAG. 3
DEFINIZIONI	PAG. 4
1. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	PAG. 7
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO	PAG. 9
3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO	PAG. 20
4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	PAG. 30
5. CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	PAG. 36
6. CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE ASSISTENZA	PAG. 41
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE MENZIONATI	PAG. 45
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96 "PRIVACY"	PAG. 48

Mod. RA01A - Ed. 10/02 (10.000 - 3/04 R.)



LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 SEGRATE (MI) I - ☎ 02/21608.1 - Fax 02/21608.200 - www.liguriassicurazioni.it
Cap. Soc. € 23.000.000 i.v. - Partita IVA n. 11929770151 - Codice Fiscale e Reg. Impr. MI n. 00436950109 - REA n. 1369659
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112).

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Nota informativa precontrattuale

(Ai sensi dell'art. 123 del D.L. n. 175/95)

Con la presente nota informativa provvediamo a fornirle, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per legge con riferimento sia all'impresa con la quale Lei concluderà il contratto (LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.) che al contratto stesso.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del Regio Decreto Legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925, n. 473: la sua Sede Legale si trova in Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge applicabile

Il contratto proposto dalla LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è regolato dalla legislazione italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le Parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia. **Anche per tali garanzie la LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana.**

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

Reclami relativi al contratto

Il Servizio Clienti presso la Direzione Generale della LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. - Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI), è a Sua completa disposizione per eventuali reclami relativi al contratto. Lei potrà tuttavia anche rivolgersi a: ISVAP - Divisione R.C.A. Reclami e Tutela dei Consumatore - Via del Quirinale, n. 21 - 00187 ROMA, quale organo a ciò preposto. Le precisiamo, a tale proposito, che qualora la legislazione prescelta è diversa da quella italiana, l'organo al quale indirizzare i reclami sarà quello previsto dalla legislazione applicata; in questi casi l'ISVAP si adopererà per facilitare le Sue comunicazioni con tale organo.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno decorrente:

- dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- dal giorno in cui il terzo danneggiato, nel caso di assicurazione della responsabilità civile, ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione legale.

Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e dei doveri che da esso derivano.

ABBREVIAZIONI

def. = definizione

C.G.A. = Condizioni Generali di Assicurazione

C.C. = Codice Civile

C.P. = Codice Penale

v. = vedere

R.C. = Responsabilità Civile

art. = articolo

artt. = articoli

lett. = lettera/e

DEFINIZIONI

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Contraente e i suoi familiari conviventi nell'abitazione indicata in polizza.

Società

La Liguria Assicurazioni S.p.A.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Società di assistenza

La struttura convenzionata con la Società, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, rispondente al numero verde 800-017872.

Abitazione isolata

Villa singola o casa, isolata e separata da altri fabbricati.

Abitazione non isolata

Appartamento, porzione di villa plurifamiliare, villa a schiera.

Abitazione principale

La dimora principale dell'Assicurato indicata in polizza, dove egli abita per la maggior parte dell'anno.

Abitazione secondaria

La dimora dell'Assicurato, posta in territorio italiano, ove lo stesso non dimora abitualmente.

Cassaforte

Mezzo di custodia metallico, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore a 75 kg, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza la sua demolizione.

Collaboratori familiari

Addetti ai servizi domestici, "baby sitters", persone "alla pari", altro personale anche non iscritto a libro paga, per fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni domestiche o familiari.

Contenuto

Mobilio e arredamento in genere per abitazione ed eventuale studio privato, e tutto quanto serve ad uso domestico e personale, anche se di proprietà di terzi.

DEFINIZIONI

Sono compresi denaro, gioielli, oggetti preziosi e valori con i limiti indicati in polizza, mentre sono esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti.

Effetti personali

Capi di vestiario ed oggetti personali, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e portati indosso secondo le rispettive destinazioni, articoli da viaggio, bagagli e loro contenuto, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici, documenti personali.

Fabbricato

- I **locali**, situati nell'ubicazione dichiarata in polizza, adibiti ad abitazione dell'Assicurato, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, (compresa la pertinente quota di proprietà comune se si tratta di un condominio), comprese opere di fondazione e interrate, ma esclusa l'area;
- **impianti fissi** idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, di segnalazione e comunicazione (quali impianti d'allarme, telefonici, citofonici e simili), antenne, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione;
- **migliorie ed addizioni**, moquettes, tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
- **recinzioni** fisse e cancelli anche automatici, **dipendenze** (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), **pertinenze** (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti ad orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi di alto fusto e le strade private) nonché **attrezzature sportive e per giochi** (escluse le piscine).

Familiari conviventi

Coloro che compongono il nucleo familiare dell'Assicurato, quale risulta dal suo stato di famiglia, nonché minori in affidamento temporaneo ed altre persone stabilmente con lui conviventi.

Franchigia

Importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Massimale

Importo massimo di risarcimento in caso di sinistro.

Primo rischio assoluto

Forma di copertura che non comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato (art. 1907 C.C.), anche se la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.

DEFINIZIONI

Rapina

Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene.

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature, dei mezzi di chiusura e di protezione dei locali nonché di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Valore a nuovo

Per il fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Valore commerciale

La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero

Forma di copertura che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato (art. 1907 C.C.), qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza a tentativi di sfondamento o ad attacchi termici, costituito di norma da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI COMUNI

1. Condizioni comuni a tutte le sezioni

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE

L'assicurazione è prestata sulla base delle indicazioni e dichiarazioni del Contraente. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede (esclusi quindi i casi di dolo o di colpa grave).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

1.3 COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende prestata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

In caso di sinistro rimane stabilito che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza nonché gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

CONDIZIONI COMUNI

1.5 FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduta.

1.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia convenuta in polizza la deroga a tale proroga, nel qual caso l'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE INCENDIO

2. Condizioni relative alla sezione incendio

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1.1 Danni al fabbricato e/o al contenuto

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate trovantisi nell'ubicazione indicata in polizza, distrutte o danneggiate in seguito agli eventi di seguito indicati:

- a) **incendio**;
- b) **azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica**;
- c) **scoppio, esplosione ed implosione**, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili**, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi, caduta di meteoriti o altri corpi celesti;
- e) **caduta di ascensori, montacarichi, pannelli solari**, compresi i danni subiti dai medesimi;
- f) **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì:

- h) i danni materiali e diretti causati da **fenomeni elettrici** da qualunque causa dovuti ad installazioni, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato (comprese antenne e pannelli solari), sempreché sia assicurato il fabbricato o il rischio locativo, e ad apparecchi e macchine elettriche ed elettroniche, compresi elettrodomestici ed audio-fono-visivi facenti parte del contenuto, sempreché sia assicurato il contenuto.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura, manomissione, difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione. La garanzia è prestata, per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, fino alla concorrenza di € 3.000 e sotto detrazione di una franchigia fissa di € 100 per sinistro;

- i) **la rottura accidentale di tutte le lastre**, piane e curve, di cristallo, mezzo-cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del fabbricato o del contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), esclusi in ogni caso i lucernari.

SEZIONE INCENDIO

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.100 per sinistro e non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- relativi alle prime € 50 per sinistro (franchigia).

2.1.2 Danni esterni

La Società si obbliga a indennizzare, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto, i danni materiali e diretti causati alle cose sotto elencate, trovantisi all'esterno delle ubicazioni indicate in polizza, in seguito agli eventi previsti al punto 2.1.1 e precisamente:

- enti all'aperto**, cioè all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, con esclusione di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché di imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a mt. 6.50;
- beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi** per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori e preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati;
- effetti personali**
 - **posti nei locali di villeggiatura**, comprese dimore saltuarie, camere di albergo e di pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'Assicurato;
 - **al seguito dell'Assicurato** su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi od aerei.

Da questa garanzia sono esclusi denaro, preziosi e valori.

2.1.3 Danni consequenziali e indiretti

La Società si obbliga ad indennizzare i seguenti danni, purché conseguenti agli eventi previsti al punto 2.1.1:

- i **guasti** prodotti alle cose assicurate allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- i danni causati alle cose assicurate da **fumi, gas e vapori** sviluppati da eventi garantiti in polizza che abbiano danneggiato anche cose diverse da quelle assicurate oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture;
- i danni causati alle cose assicurate da **mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica**; è compreso il deterioramento dei generi alimentari, riposti nel free-

SEZIONE INCENDIO

zer o nel congelatore domestico, conseguente oltre che alla mancata od anormale produzione del freddo, anche alla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale verificatosi durante la temporanea disabitazione dei locali.

Questa estensione è prestata, sotto deduzione di una franchigia di € 50 per sinistro, fino ad un massimo di indennizzo di € 600;

- d) i danni causati alle cose assicurate per effetto del **calore irradiato** dall'evento dannoso, come il mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche od elettroniche e di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- e) **le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui dei beni assicurati, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo restando il limite massimo di indennizzo di cui al punto 2.6.6;
- f) **le spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto**, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato assicurato, nel limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- g) **le spese di soggiorno in albergo**, pensione e simili qualora l'abitazione assicurata non sia agibile.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 60 giornaliero per ciascun Assicurato e per un massimo complessivo per sinistro di € 2.600;
- h) i danni derivanti dalla **perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato**, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di sei mesi. Il danno da mancato godimento dei locali abitati dall'Assicurato viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione ad essi relativo;
- i) le spese per il **rimpiazzo del combustibile perduto**, fino a concorrenza di € 1.600 per sinistro;
- l) gli **oneri di urbanizzazione** dovuti al Comune, le spese per il rifacimento o la duplicazione di documenti, attestati, diplomi, fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

2.2 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che il fabbricato dell'abitazione assicurata:

- a) **relativamente alle caratteristiche costruttive** abbia:
- strutture portanti verticali: in materiali incombustibili
 - pareti esterne: in materiali incombustibili
 - copertura del tetto: in materiali incombustibili

SEZIONE INCENDIO

- solai: anche in materiale combustibile
- strutture portanti del tetto: anche in materiale combustibile
- rivestimenti e coibentazioni: anche in materiale combustibile

Tolleranze:

- nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 20% delle rispettive superfici;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 20% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

b) **relativamente all'uso:** sia adibito per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.

2.3 DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

2.3.1 Limiti di indennizzo per alcuni beni

Le garanzie sono prestate, fermo il massimo della somma assicurata in polizza per il contenuto, con i seguenti limiti di indennizzo:

- € 26.000 per tappeti, arazzi, mobili ed oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, raccolte e collezioni, con il massimo di € 7.750 per singolo oggetto;
- 30% del contenuto per gioielli e preziosi; se l'assicurazione del contenuto è prestata a primo rischio assoluto la predetta percentuale si intende elevata al 50%;
- € 1.100 per denaro, libretti di risparmio e titoli di credito;
- € 2.600 per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (locali di ripostiglio, soffitte, cantine, box).

2.3.2 Danni esclusi

Salvo quanto previsto al punto 2.4, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, nubifragi, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;

SEZIONE INCENDIO

- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- e) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente Sezione Incendio;
- g) all'impianto o all'apparecchiatura domestica nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) i danni consequenziali e i danni indiretti che non siano quelli previsti al punto 2.1.3.

2.4 GARANZIE AGGIUNTIVE

2.4.1 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile a sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del punto 2.1.

I danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo sono prestati con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

2.4.2 Eventi speciali

A parziale deroga del punto 2.3.2 lett. a), c) ed e), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi sottoidicati:

1 - Atti vandalici e dolosi - Eventi sociopolitici

Atti vandalici e dolosi in genere, compresi i danni da ordigni esplosivi, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 150 e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore dell'80% della somma assicurata. La Società non risponde dei danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

SEZIONE INCENDIO

2 - Eventi atmosferici

Uragani, bufere, tempeste, grandine, nubifragi e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, compresi i danni da bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dell'abitazione ed al suo contenuto, con esclusione delle infiltrazioni d'acqua, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, nonché quelli causati al fabbricato ed al contenuto dalla caduta di alberi o di parte di essi provocata dai predetti eventi.

Sono esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o attraverso serramenti che non abbiano efficace tenuta all'acqua o attraverso aperture prive di protezione;
- di installazioni esterne all'abitazione, quali collettori solari, verande, serre e quanto in esse riposto, tendoni, veneziane, zanzariere e simili;
- causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua, mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, cedimento o franamento del terreno;
- subiti da: alberi e coltivazioni floreali ed ortofrutticole in genere, enti all'aperto, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 150 e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore del 70% della somma assicurata.

3 - Sovraccarico di neve

Sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 1.500 e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore del 70% della somma assicurata.

Sono esclusi i danni causati:

- a) da valanghe o slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c) a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

2.4.3 Danni da acqua

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) **fuoriuscita di acqua condotta** dovuta a rottura o guasto acciden-

SEZIONE INCENDIO

tali di tubazioni e condutture (compresi pluviali e grondaie) di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento d'aria esistenti nel fabbricato assicurato.

Sono comprese, sempreché sia assicurato il fabbricato, le spese di ricerca e riparazione dei guasti sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito di riparazione, per demolire o ripristinare le parti del fabbricato.

Questa specifica garanzia è prestata sotto deduzione di uno scoperto del 10% (col minimo di franchigia di € 150), fino a concorrenza di € 2.600 per sinistro e per anno assicurativo;

- b) **occlusioni** od intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- c) **trabocchi e rigurgiti delle acque di scarico** a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'Assicurato;
- d) **bagnamento** all'interno dell'abitazione assicurata, purché i danni siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici;
- e) **gelo** che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza.

Sono esclusi:

- i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;
- i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Questa garanzia è prestata, previa detrazione di uno scoperto del 10%, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il "fabbricato" e per il "contenuto".

Tutte le garanzie "danni da acqua" sono prestate con una franchigia di € 150 per sinistro e non comprendono:

- i danni da umidità o stillicidio;
- i danni ai rivestimenti esterni del fabbricato, alle coibentazioni, al tetto e alle sue travature.

2.5 NORME PARTICOLARI

2.5.1 Inquilino (rischio locativo)

Se l'assicurazione è prestata per l'inquilino (rischio locativo), la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle C.G.A., dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa

SEZIONE INCENDIO

grave dell'Assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 2.6.5 delle C.G.A. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

2.5.2 Valore a nuovo del contenuto

Se è barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, il contenuto si intende assicurato per il suo valore a nuovo, e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno si determina senza applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, con il massimo di indennizzo, per cose acquistate nuove da più di un anno, non superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate. L'Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento dell'indennizzo così determinato solo dopo il ripristino o il rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, che deve avvenire entro sei mesi dalla data del sinistro; diversamente l'indennizzo verrà determinato solamente in base al valore commerciale che tali cose avevano al momento del sinistro.

Questa condizione non è operante per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti e arazzi, quadri e sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, per i quali l'assicurazione è prestata, fermi i limiti di indennizzo previsti al punto 2.3.1, per il loro valore commerciale al momento del sinistro.

Per gli enti fuori uso o in condizioni di inservibilità così come per le cose non rimpiazzabili o non sostituibili l'assicurazione è prestata per il loro valore commerciale al momento del sinistro.

2.5.3 Contenuto a primo rischio assoluto

Se è barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, l'assicurazione per il contenuto dell'abitazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

2.5.4 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 52.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 260.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

SEZIONE INCENDIO

2.5.5 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso familiari non conviventi, parenti, ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile.

2.6 IN CASO DI SINISTRO

2.6.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o comunque diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno e circostanze dell'evento dannoso nonché l'importo approssimativo del danno;
- c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a benestare del perito incaricato o fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna,
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

2.6.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o monomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE INCENDIO

2.6.3 Procedure per la valutazione del danno

Per la valutazione del danno le Parti potranno accordarsi direttamente.

In caso di disaccordo l'Assicurato potrà optare tra le due seguenti alternative:

a) rivolgersi a due Periti, nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, dopo di che le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono valide anche se uno dei periti si rifiuti di sottoscriverle. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti, dispensati dall'osservanza di ogni formalità, devono indagare sulla causa del sinistro, verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza, procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali;

b) rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente a norma di legge.

2.6.4 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del valore a nuovo per quanto concerne il fabbricato e, per quanto concerne il contenuto, secondo la scelta effettuata in polizza e cioè o in base al suo valore a nuovo oppure in base al suo valore commerciale al momento del sinistro.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola voce di polizza, nel seguente modo:

* **per il fabbricato:** calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti di fabbricato distrutto o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo il valore dei residui.

In entrambi i casi la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro;

* **per il contenuto:** deducendo dal valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro, entro i limiti di indennizzo previsti al punto 2.3.1, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In caso di assicurazione in base al valore a nuovo, vale inoltre quanto precisato al punto 2.5.2.

SEZIONE INCENDIO

2.6.5 Assicurazione parziale - Parziale deroga alla proporzionale

L'assicurazione della Sezione Incendio si intende stipulata a valore intero, salvo che per il Ricorso Terzi e per il contenuto qualora questo risulti espressamente assicurato a primo rischio assoluto. Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto 2.6.4 risulta che i valori del fabbricato o del contenuto, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga del precedente comma non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per il fabbricato o per il contenuto, maggiorata del 10%, non sia inferiore al rispettivo valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

2.6.6 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Tale somma potrà essere maggiorata degli importi dovuti in base alle garanzie previste ai punti 2.1.1 lett. h) (fenomeni elettrici), 2.1.1 lett. i) (rottura di lastre), 2.1.2 (danni esterni), 2.1.3 (danni consequenziali e indiretti).

2.6.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzii il caso previsto dal punto 2.3.2 lett. d (dolo del contraente o dell'Assicurato).

SEZIONE FURTO

3. Condizioni relative alla sezione furto

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

All'interno dell'abitazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto, posto nei locali dell'abitazione indicata in polizza, causati da:

3.1.1 Furto

furto, a condizione che il ladro si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) **scasso dei mezzi di chiusura**, sfondamento delle pareti, di soffitti, di pavimenti, di lastre antisfondamento;
- 2) **rottura delle sole superfici di vetro** non antisfondamento, poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno.

Per questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%. Tale modalità di furto non vale per le abitazioni secondarie durante il periodo di disabitazione;

- 3) **uso di chiavi false**, di grimaldelli e di simili arnesi;
- 4) **uso di chiavi vere**, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso l'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda **superamento di ostacoli** o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare **agilità personale**;

c) in **modo clandestino**, quando nell'abitazione vi è presenza dell'Assicurato.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

3.1.2 Rapina

rapina avvenuta nei locali dell'abitazione, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono sequestrate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3.1.3 Atti vandalici e dolosi - guasti e furto di infissi

atti vandalici e atti dolosi cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto e rapina alle cose assicurate, compresi impianti di protezione e di allarme, tappezzerie e tinteggiature all'interno

SEZIONE FURTO

dell'abitazione nonché i **guasti ai locali** contenenti le cose assicurate ed **agli infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di tali infissi.

Nel caso di abitazione secondaria questa garanzia viene prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.

All'esterno dell'abitazione

Sono compresi in garanzia, nei limiti della somma assicurata per il contenuto e sempreché sia assicurata l'abitazione principale, i danni materiali e diretti causati da:

3.1.4 Furto e rapina di beni presso terzi

furto e rapina di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori e preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati.

La garanzia per il furto è valida esclusivamente se viene perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali si trovano temporaneamente affidati, ai fini di cui sopra, i beni dell'Assicurato; la garanzia rapina è invece sempre operante.

La garanzia è prestata sino ad un massimo per sinistro del 15% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione principale, fermi i limiti di indennizzo di cui al punto 3.2.1.

3.1.5 Furto e rapina di effetti personali al seguito

furto e rapina di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'Assicurato:

- **contenuti nei locali di villeggiatura**, comprese dimore saltuarie, camere di albergo e di pensioni, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'Assicurato.
- **riposti nel bagagliaio di autovetture**, solo se l'evento è conseguenza del furto totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
- **posti in cabine di navi o in vagoni letto o in aereo**, sempreché sia stata fatta denuncia rispettivamente al vettore navale, ferroviario o aereo.
- **sottratti all'Assicurato in occasione di suo infortunio o improvviso malore** al di fuori dei locali dell'abitazione.

Queste garanzie sono prestate fino a concorrenza di una somma pari al 15% di quella assicurata per il contenuto dell'abitazione principale, fermi i limiti di indennizzo previsti al punto 3.2.1.

3.1.6 Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

Sono compresi in garanzia, nei limiti del massimale indicato in polizza, i danni materiali e diretti causati da **scippo e rapina, commessi all'esterno dell'abitazione**, sulla persona dell'Assicurato, di:

SEZIONE FURTO

- pellicce, capi di vestiario ed oggetti personali;
- preziosi e valori;
- denaro.

Se il fatto è commesso su Assicurato di età inferiore a 14 anni, non accompagnato da altra persona maggiorenne, l'indennizzo sarà corrisposto fino ad massimo di € 300.

Danni consequenziali e indiretti

La Società rimborsa all'Assicurato le seguenti spese, sempreché siano conseguenti a sinistro indennizzabile:

3.1.7 Spese di potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati

spese per potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di € 600, sempreché alla polizza non si receda ai sensi del punto 1.5.

3.1.8 Smarrimento o sottrazione delle chiavi d'ingresso

spese per sostituire le serrature d'ingresso dell'abitazione nonché le altre spese sostenute per rientrare nella propria abitazione, allorché le chiavi siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle competenti autorità.

Questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo ed è prestata fino a concorrenza di € 200.

3.1.9 Altre spese sostenute

spese:

- per rifare o duplicare i, documenti sottratti o distrutti;
- per documentare il danno subito;
- per remunerare l'Assicurato di altri oneri e costi necessariamente sostenuti e documentati in seguito al sinistro;

il tutto sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di € 300.

3.2 DELIMITAZIONI

3.2.1 Limiti di indennizzo per alcuni beni

Le garanzie sono prestate, fermo il massimo della somma assicurata in polizza per il contenuto, con i seguenti limiti di indennizzo:

SEZIONE FURTO

Assicurazione a primo rischio assoluto

- 50% della somma assicurata, con il massimo di € 7.750 per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 10% della somma assicurata per denaro, libretti di risparmio e titoli di credito, col massimo di € 1.100;
- 40% della somma assicurata, col massimo complessivo di € 5.200, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni;
- 10% della somma assicurata, col massimo di € 600 per singolo oggetto, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali dell'abitazione (cantine, soffitte, locali di ripostiglio, box, esistenti nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti).

Assicurazione a valore intero

- 40% della somma assicurata, con il massimo di € 7.750 per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 5% della somma assicurata per denaro, libretti di risparmio e titoli di credito, col massimo di € 1.100;
- 20% della somma assicurata, col massimo complessivo di € 5.200, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni;
- 5% della somma assicurata, col massimo di € 600 per singolo oggetto, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali dell'abitazione (cantine, soffitte, locali di ripostiglio, box, esistenti nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti).

3.2.2 Sospensione dell'assicurazione per abitazione principale disabitata

Se i locali dell'abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi non abitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

Per denaro, gioielli, preziosi e valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno.

3.2.3 Limitazioni per abitazioni secondarie

L'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutti i beni assicurati ad eccezione di:

- denaro, gioielli, preziosi e valori;
- pellicce, quadri, tappeti, arazzi, oggetti d'arte, di valore singolo superiore a € 1.600;
- raccolte e collezioni,

per i quali la garanzia, fermi i limiti di indennizzo di cui al punto 3.2.1, vale solamente durante il temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato.

Per tutti i beni garantiti, in caso di furto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

SEZIONE FURTO

3.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, di fatto o di diritto, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) i danni consequenziali e i danni indiretti che non siano quelli previsti ai punti 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9.

3.4 NORME PARTICOLARI

3.4.1 Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- il fabbricato ove è ubicato il rischio sia costruito in muratura;
- le pareti esterne dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruite in muratura.

3.4.2 Clausola "24A" (Mezzi di chiusura) - Deroche ammesse

Nel caso in cui venga contrassegnata in polizza, come protezione antifurto, la casella relativa alla Clausola "24 A", l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni

SEZIONE FURTO

apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno, dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate saldamente al muro, con luci, se rettangolari, aventi una misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Nelle fattispecie appresso indicate **sono tuttavia ammesse parziali deroghe** a quanto sopra previsto, senza che ciò costituisca decadenza dal diritto all'indennizzo, e cioè:

- **presenza di persone:** quando nei locali dell'abitazione assicurata vi sia presenza di persone e non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
- **temporanea assenza diurna:** quando, per temporanee assenze diurne, limitatamente al periodo fra le ore 8 e le ore 20 e non oltre, le finestre e le porte-finestre rimangano protette da infissi in vetro, purché non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o senza manomissione del congegno di bloccaggio;
- **chiusure insufficienti:** quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quanto sopra indicato, ma venga accertato che altre aperture non erano ugualmente protette.

In tali evenienze in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

3.4.3 Impianto d'allarme antifurto

Nel caso in cui venga dichiarata in polizza l'esistenza di impianto d'allarme, è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia furto che i locali contenenti le cose assicurate siano presidati da impianto d'allarme antifurto, azionato da batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone.

SEZIONE FURTO

Relativamente a tale impianto d'allarme l'Assicurato si obbliga:

- a) a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla Ditta installatrice o altra Ditta da essa riconosciuta;
- b) a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;
- c) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo.

In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

3.4.4 Valore a nuovo del contenuto

Se è barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, il contenuto si intende assicurato per il suo valore a nuovo, e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno si determina senza applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso, con il massimo di indennizzo, per cose acquistate nuove da più di un anno, non superiore al doppio del valore commerciale delle cose rubate o danneggiate. L'Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento dell'indennizzo così determinato solo dopo il ripristino o il rimpiazzo a nuovo delle cose rubate o danneggiate, che deve avvenire entro sei mesi dalla data del sinistro; diversamente l'indennizzo verrà determinato solamente in base al valore commerciale che tali cose avevano al momento del sinistro. Questa condizione non è operante per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti e arazzi, quadri e sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, per i quali l'assicurazione è prestata, fermi i limiti di indennizzo previsti al punto 3.2.1, per il loro valore commerciale al momento del sinistro.

Per gli enti fuori uso o in condizioni di inservibilità così come per le cose non rimpiazzabili o non sostituibili l'assicurazione è prestata per il loro valore commerciale.

3.4.5 Contenuto a primo rischio assoluto

Se è barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, l'assicurazione per il contenuto dell'abitazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

3.4.6 Raddoppio dei limiti di indennizzo per beni in cassaforte

Ferme restando le percentuali previste al punto 3.2.1, i limiti massimi di indennizzo si intendono automaticamente raddoppiati se i beni ivi

SEZIONE FURTO

indicati sono custoditi in cassaforte o armadio corazzato efficacemente chiusi e vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili oppure mediante uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso l'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo.

3.5 IN CASO DI SINISTRO

3.5.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, nel più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- d) tenere a disposizione fino a benestare del perito incaricato alla liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato;
- e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

3.5.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o monomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE FURTO

3.5.3 Procedure per la valutazione del danno

Per la valutazione del danno le Parti potranno accordarsi direttamente. In caso di disaccordo l'Assicurato potrà optare tra le due seguenti alternative:

a) rivolgersi a due Periti, nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, dopo di che le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono valide anche se uno dei periti si rifiuti di sottoscriverle. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti, dispensati dall'osservanza di ogni formalità, devono indagare sulla causa del sinistro, verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza, procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali;

b) rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente a norma di legge.

3.5.4 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro è ottenuta, secondo la scelta effettuata in polizza, in base al valore a nuovo oppure in base al valore commerciale.

L'ammontare del danno si determina, entro il limite della somma assicurata, deducendo dal valore che le cose rubate o danneggiate avevano al momento del sinistro il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In caso di assicurazione in base al valore a nuovo, vale inoltre quanto precisato al punto 3.4.4.

Resta comunque ferma l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e massimi di risarcimento previsti dalle condizioni di assicurazione.

3.5.5 Riduzione della somma assicurata e suo reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile.

Resta inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere reintegrato, mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

3.5.6 Assicurazione parziale - Parziale deroga alla proporzionale

L'assicurazione della Sezione Furto si intende stipulata a valore intero, a meno che il contenuto sia espressamente assicurato a primo rischio assoluto. Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto 3.5.4 risulta

SEZIONE FURTO

che il valore del contenuto eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga del precedente comma non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per il contenuto, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

3.5.7 Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'Assicurato, in caso di sinistro si applicherà uno scoperto unificato, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di scoperto del 30%.

3.5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dal punto 3.3 lett. c) e d).

3.5.9 Recupero delle cose sottratte

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato conserva la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

4. Condizioni relative alla sezione responsabilità civile

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, per fatto colposo proprio o per fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere, sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi **in tutto il mondo**, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi sottoindicati.

Rischi attinenti la vita privata

L'assicurazione è prestata a favore dell'Assicurato, dei suoi collaboratori familiari e per fatto degli addetti ai servizi del fabbricato in uso all'Assicurato e vale per i danni a terzi verificatisi in relazione a fatti in genere della vita privata.

In particolare comprende:

4.1.1 Conduzione della casa e della attività familiare

- **Conduzione delle abitazioni** principale e secondarie dell'Assicurato;
- **conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali**, comunicanti con l'abitazione principale e/o secondaria, per danni avvenuti durante l'orario di apertura al pubblico, con esclusione dei danni derivanti dall'esercizio della professione o dell'attività comunque retribuita;
- **proprietà, detenzione ed uso del contenuto** dell'abitazione principale e/o secondaria, compresi elettrodomestici, audiofonovisivi e apparecchi elettronici;
- **proprietà ed uso di cani, gatti ed altri animali domestici** e da cortile, ma non selvatici, nonché di cavalli, esclusi i danni alle persone che li cavalcano;
- **proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco** (purché regolarmente denunciate), compreso l'uso personale per difesa da parte dell'Assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio dell'attività venatoria;
- **intossicazione e avvelenamento di ospiti** dell'Assicurato, causati dalla somministrazione di cibi o bevande.

4.1.2 Pratica di attività sportive, ricreative e del tempo libero

Pratica da parte dell'Assicurato di:

- **attività sportive comuni**, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, purché non prevedano l'impiego di aeromobili (ad ecce-

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

zione di deltaplano non a motore e di parapendio), di veicoli a motore o di natanti a motore, e compresa la proprietà e l'uso di biciclette, tandem e simili, di natanti in genere non a motore (a remi, a pedali, a vela, e simili) di lunghezza non superiore a m. 6.50; di carrozzine e veicoli in genere a trazione muscolare, di veicoli per bambini anche a motore, di pattini a rotelle e simili;

- **modellismo** in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- **coltivazione di orti e giardini** per diletto, compreso l'uso di attrezzature e piccole macchine agricole azionate da motore;
- **bricolage** in genere;
- **campeggio**, compreso la proprietà ed uso in aree private di tende, roulotte, campers, autocaravans e relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio, ma esclusi i danni da circolazione o sosta di veicoli a motore su aree pubbliche o su aree a queste equiparate;
- attività di **volontariato** in genere per l'eccedenza e la scopertura di eventuali polizze delle relative associazioni;
- partecipazione ad **attività organizzate dalla scuola** (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative e simili) da parte dell'Assicurato, purché non in qualità di accompagnatore responsabile.

4.1.3 Altri rischi fuori dall'abitazione

- I **danni da incendio**, esplosione o scoppio **a cose di terzi** che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, **compresi i danni ai locali** stessi;
- i danni da **conduzione delle abitazioni in locazione ai figli** dell'Assicurato che, per esigenze di studio o di tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di € 150;

- danni cagionati dai **figli minori** dell'Assicurato **affidati a terzi**, compresa la responsabilità civile derivante a tali persone per fatto dei minori loro affidati;
- danni cagionati da **cani od altri animali domestici affidati** temporaneamente **a terzi** dall'Assicurato per la loro custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Rischi attinenti la proprietà delle abitazioni

Se espressamente previsto in polizza, mediante barratura della rispettiva casella, l'assicurazione comprende i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà delle abitazioni indicate in polizza, e precisamente comprende:

4.1.4 Proprietà delle abitazioni

- **Proprietà dei fabbricati** dell'Assicurato adibiti ad abitazioni principali e secondarie indicate in polizza;
- **spargimento di acqua** e rigurgito di sistemi di scarico conseguenti a rottura o guasto accidentali degli impianti ed apparecchi utilizzatori idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza delle abitazioni indicate in polizza.

Sono esclusi i danni da gelo, umidità e stillicidio e la garanzia è prestata sotto deduzione di una franchigia di € 150 per ogni sinistro;

- **caduta di neve o ghiaccio dai tetti** nonché caduta di porzioni di fabbricato, compresi pannelli solari, antenne televisive o per radioamatori installate in modo fisso, caduta di oggetti da finestre e balconi;
- **committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, la vigilanza e la pulizia** di fabbricati dell'Assicurato, committenza di lavori di ordinaria manutenzione purchè eseguiti in economia, di lavori di giardinaggio compiuti anche con macchine azionate da motore, nonché, limitatamente alle abitazioni indicate in polizza, committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire con le prescritte licenze edilizie;
- **danni da furto** cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato.

4.1.5 Interruzione e sospensione di attività

I danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

4.1.6 Inquinamento accidentale

I danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in polizza.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500, e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Rischi attinenti l'uso di veicoli o di natanti a motore

Se viene barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, l'assicurazione comprende i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà e/o detenzione e/o all'uso di veicoli o di natanti a motore da parte dell'Assicurato e precisamente comprende:

4.1.7 Guida di veicoli o di natanti a motore

- Messa in moto e guida di veicoli o natanti a motore, contraria alla volontà dei genitori o avvenuta a loro insaputa, **da parte dei figli minori** o di altri minori in loro affidamento temporaneo, non aventi i requisiti di legge per la guida di veicoli o natanti o per il trasporto di persone;
- guida ed uso di **imbarcazioni a motore fino a 3 Hp fiscali**.

In tutti i predetti casi l'operatività della garanzia assicurativa è:

- limitata ai danni fisici (esclusi quindi i danni a cose)
- subordinata all'esistenza al momento del sinistro di una valida assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, tranne che per le imbarcazioni fino a 3 Hp fiscali;
- prestata a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti;
- prestata con una franchigia assoluta di € 150 per ogni sinistro.

4.1.8 Ricorso terzi da incendio di veicoli e natanti

Danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di veicoli a motore dell'Assicurato, comprese le roulotte e i carrelli trainabili e relative attrezzature, nonché di natanti dell'Assicurato posti **in sosta o in rimessaggio su aree private**.

La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato.

4.1.9 Responsabilità civile dei trasportati

La responsabilità civile personale:

- dell'Assicurato, nella sua qualità di trasportato, su veicoli o natanti a motore **di proprietà altrui**, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati;
- delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore **di proprietà dell'Assicurato**, per danni involontariamente causati da costoro a terzi non trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, esclusi i danni a tali mezzi.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

4.2 DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

4.2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi i familiari conviventi, mentre lo sono i collaboratori familiari, limitatamente alle lesioni personali subite nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato.

4.2.2 Danni esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo i "rischi attinenti l'uso di veicoli e natanti a motore" se assicurati;
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive, salvo quanto previsto al punto 4.1.6 se assicurati i "rischi attinenti la proprietà delle abitazioni";
- c) derivanti dall'esercizio di attività commerciali, industriali, professionali o comunque retribuite, salvo i danni causati dai collaboratori familiari;
- d) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto al punto 4.1.3;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto al punto 4.1.5 se assicurati i "rischi attinenti la proprietà delle abitazioni";
- f) derivanti dalla proprietà di fabbricati, i danni da gelo, umidità, stillicidio e insalubrità dei locali nonché quelli derivanti da manutenzione straordinaria di fabbricati in proprietà o in conduzione, salvo quanto previsto al punto 4.1.4 se assicurati i "rischi attinenti la proprietà delle abitazioni";
- g) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto al punto 4.1.1 relativamente alla detenzione di armi da fuoco.

4.2.3 Pluralità di assicurati

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che, qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la Società risponderà per somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

4.3 NORME PARTICOLARI

4.3.1 Unicità dell'applicazione della franchigia per danni da acqua

Nel caso di sinistro che coinvolga la garanzia "danni da acqua" della Sezione Incendio (punto 2.4.3) e spargimento d'acqua della Sezione Responsabilità Civile (punto 4.1.4), la prevista franchigia verrà applicata una sola volta.

Parimenti si applicherà una sola volta la franchigia per i danni da spargimento d'acqua della Sezione Responsabilità Civile qualunque sia il numero dei danneggiati.

4.3.2 Abitazioni in condominio, comproprietà, multiproprietà

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà, l'assicurazione si intende prestata a favore del solo Assicurato:

- tanto per danni dei quali l'Assicurato stesso deve rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini o comproprietari;
- per l'eventuale eccedenza o scopertura di eventuali polizze condominiali o di comproprietari stipulate nell'interesse di tutti.

4.4 IN CASO DI SINISTRO

4.4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

4.4.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

5. Condizioni relative alla sezione tutela giudiziaria

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese giudiziali e stragiudiziali sottoindicate in conseguenza di controversie rientranti in garanzia.

5.1.1 Spese giudiziali e stragiudiziali

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra persone che risultano assicurate dalla polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato Contraente e, nel caso di più di un contraente, a favore di colui che per primo si è rivolto alla Società per avvalersi delle prestazioni della presente copertura assicurativa.

5.1.2 Controversie rientranti in garanzia

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

a) Controversie di natura extracontrattuale

- controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere;
- le controversie relative a danni da inquinamento accidentale dell'ambiente;
- le controversie relative all'esercizio dilettantistico di attività sportive comuni nonché alla proprietà di animali domestici, all'uso di armi regolarmente denunciate, tiro a segno, tiro a volo e simili, alla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del modellismo anche a motore;

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

- le controversie relative a danni che l'Assicurato abbia subito o procurato quale pedone, ciclista, utente di imbarcazioni non a motore e di imbarcazioni a motore fino a 3 Hp fiscali, di deltaplano non a motore e parapendio nonché in qualità di trasportato su qualsiasi mezzo pubblico o privato;

b) Controversie civili di natura contrattuale

le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 300, quali:

- controversie relative alla proprietà e/o conduzione delle unità immobiliari costituenti le abitazioni principale e secondarie, compresi i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nonché la committenza di lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire nelle abitazioni assicurate;
- le pretese nei confronti del proprietario inerenti al contratto di locazione, esclusi i casi di morosità;
- le controversie di lavoro per promuovere o resistere ad azioni con i propri collaboratori familiari;

c) Controversie per procedimenti penali

- difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o per contravvenzione per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata in conseguenza di tutti i casi sopra menzionati;
- procedimenti nei quali l'Assicurato fosse indagato o imputato di reato doloso, a deroga di quanto previsto al punto 5.2.1 lett. c), solamente se il procedimento relativo si concludesse con un decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" ovvero con sentenza, già passata in giudicato, di assoluzione o di derubricazione del reato.

L'assicurazione si estende, in quanto sia responsabile l'Assicurato, ai collaboratori familiari dell'Assicurato.

5.2 ESCLUSIONI

5.2.1 Spese escluse

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.)
- c) le spese, i diritti e gli onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto dal punto 5.1.2 lett. c), e fatta eccezione dei minori di 14 anni;

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

d) le spese, i diritti e gli onorari per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

5.2.2 Controversie escluse

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) relative al diritto di famiglia, alle successioni e alle donazioni;
- b) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- c) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria e altre Società di assicurazione;
- d) individuali di lavoro dell'Assicurato;
- e) relative alla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- f) relative a danni di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- g) derivanti da contratti di compravendita di beni immobili.

5.3 NORME PARTICOLARI

5.3.1 Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

5.3.2 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

5.3.3 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza.

5.4 IN CASO DI SINISTRO

5.4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

5.4.2 Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungendo accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui designato tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secon-

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

do le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è in facoltà delle Parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE ASSISTENZA

6. Condizioni relative alla sezione assistenza

6.1 PREMESSA

Correlazione con la polizza "Riviera"

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazioni "Riviera" Globale Abitazione, della quale formano parte integrante.

Le prestazioni si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

6.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di assistenza di seguito descritte sono valide per l'abitazione dell'Assicurato indicata in polizza e riguardano le prestazioni di seguito elencate, entro i limiti previsti.

L'eventuale somma eccedente tali limiti verrà addebitata all'Assicurato dal fornitore inviato dalla Società di Assistenza, nel rispetto delle tariffe orarie preventivamente con questa concordate.

6.2.1 Invio di idraulico

Qualora si rendesse necessario l'intervento di un idraulico per le riparazioni dell'impianto idrico dell'abitazione assicurata dovute a:

- rottura alle tubature dell'impianto idraulico con conseguente spargimento di acqua;
- perdite d'acqua con infiltrazioni e spargimenti d'acqua nell'abitazione dell'Assicurato o nelle unità abitative confinanti (ma non da queste ultime in quella dell'Assicurato);
- otturazioni di scarichi non dovute a negligenza o imperizia dell'Assicurato;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione da parte dell'Ente erogatore;

La Società di Assistenza provvederà direttamente all'invio dell'idraulico stesso, assumendo a proprio carico le spese relative al diritto di uscita e alle prime due ore di manodopera.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- dovuti a gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, o causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie e simili) ed i guasti provocati dal loro utilizzo o da tubature o rubinetterie ad essi collegate;
- sull'impianto generale idrico di pertinenza condominiale;
- su impianti di unità immobiliari abitative o commerciali aderenti all'abitazione dell'Assicurato, senza il necessario preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari stesse.

SEZIONE ASSISTENZA

6.2.2 Invio di elettricista

Qualora si rendesse necessario l'intervento di un elettricista per le riparazioni dell'impianto elettrico dell'abitazione indicata in polizza dovute a:

- guasti ad interruttori o a prese di corrente;
- corti circuiti non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato;
- mancanza totale di energia elettrica non dovuta a sospensione della distribuzione da parte dell'Ente erogatore;

La Società di Assistenza provvederà direttamente all'invio dell'elettricista stesso, assumendo a proprio carico le spese relative al diritto di uscita e alle prime due ore di manodopera.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi su timer, su impianti antifurto o su apparecchiature similari;
- gli interventi su apparecchi utilizzatori di corrente;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione di fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

6.2.3 Invio di fabbro

Qualora si rendesse necessario l'intervento di un fabbro per le riparazioni ai sottoindicati mezzi di chiusura dell'abitazione indicata in polizza dovute a:

- effrazione o tentativo di effrazione della porta di accesso o della porta-finestra e relative infrastrutture metalliche;
- furto, rapina, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto alla serratura non elettronica della porta di accesso;
- mancato funzionamento della serratura del cancello, purché di accesso esclusivo all'abitazione dell'Assicurato;

La Società di Assistenza provvederà direttamente all'invio del fabbro stesso, assumendo a proprio carico le spese relative al diritto di uscita e alle prime due ore di manodopera.

In caso di abitazione sita in un condominio, sono esclusi gli interventi su cancelli, porte, portoni d'accesso all'edificio in cui è situato l'appartamento dell'Assicurato.

6.2.4 Invio di guardia giurata

Se in seguito ad un sinistro indennizzabile nelle Sezioni Incendio e/o Furto l'abitazione indicata in polizza fosse esposta ad evidente possibilità di furti, saccheggi o atti vandalici, la Società di Assistenza provvederà al reperimento ed all'invio di una guardia giurata al fine di custodire dall'esterno e sorvegliare il contenuto dell'abitazione stessa, per un periodo massimo di 24 ore, tenendo a proprio carico le relative spese.

L'invio della guardia giurata è previsto in caso di forzata assenza dell'Assicurato e su espressa sua autorizzazione.

SEZIONE ASSISTENZA

6.2.5 Immediato rientro dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio ovvero a più di 50 km dall'abitazione indicata in polizza e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti punti 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 o a seguito di sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio o Furto egli debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Società di Assistenza concorderà con l'Assicurato il rientro immediato con il mezzo più idoneo (aereo in classe economica, treno in prima classe, auto a noleggio, auto dell'Assicurato con rimborso chilometrico Aci e rimborso pedaggio autostradale) tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 600 per sinistro.

La Società di Assistenza mette inoltre a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per il ritorno al luogo di soggiorno se ciò si dimostrasse indispensabile per permettere il rientro del veicolo dell'Assicurato.

Le prestazioni del presente punto 6.2.5 valgono nell'ambito dell'Europa e non potranno in ogni caso superare l'importo di € 600 complessive.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non presenta alla Società di Assistenza un'adeguata documentazione relativa agli eventi che danno luogo alla prestazione.

6.2.6 Servizio di consulenza

La Società di Assistenza è a disposizione per fornire all'Assicurato:

- informazioni e consigli quali: diritti e doveri dell'Assicurato in caso di sinistro, indirizzi e recapiti di avvocati, periti, e simili; procedure per la denuncia del sinistro presso la Società di assicurazione o presso le competenti Autorità;
- informazioni di carattere burocratico quali: procedure, documentazioni necessarie, Autorità competenti per il rilascio di documenti personali (passaporti, patente di guida, carta di identità ecc.), di certificati (nascita, cittadinanza, buona condotta ecc.), procedure e formalità per il blocco della validità di assegni personali, di carte di credito o di prelievo e simili.

6.3 DELIMITAZIONI - ESCLUSIONI

6.3.1 Delimitazioni

Le garanzie di assistenza non sono prestate:

- a) senza preventiva autorizzazione della Società di Assistenza;
- b) per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento della Società di Assistenza, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore;
- c) in alternativa o a titolo di compensazione per quanto è previsto dalle garanzie.

SEZIONE ASSISTENZA

6.3.2 Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

- a) tutti gli eventi già esclusi ai punti 2.3 e 3.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- b) eventi speciali (atti vandalici e dolosi, eventi sociopolitici ed atmosferici, sovraccarico di neve) quand'anche previsti dalla Sezione Incendio;
- c) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ad eccezione dei minori di 14 anni;
- d) gli interventi di ordinaria manutenzione;
- e) i sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato indicato in polizza.

6.4 IN CASO DI SINISTRO

6.4.1 Denuncia del sinistro

La semplice richiesta telefonica o il fax alla Società di Assistenza vale come denuncia di sinistro e serve per usufruire delle prestazioni.

Gli Assicurati potranno ottenere l'intervento della Società di Assistenza telefonando al numero verde 800-01.78.72 o facendo pervenire la richiesta di intervento anche via fax al n. +39.06.4743262 e comunicando le seguenti notizie:

- gli estremi della presente polizza e cioè: Società, Contraente, numero di polizza, data di effetto e di scadenza;
- prestazione richiesta;
- indirizzo ed eventuale numero telefonico dell'abitazione assicurata.

6.4.2 Documentazione da trasmettere

Al verificarsi di un sinistro, la Società di Assistenza si riserva il diritto di controllare, a mezzo di propri incaricati, i danni all'abitazione indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di consentire tale controllo, se richiesto, e di fornire loro tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute su preventiva autorizzazione della Società di Assistenza, contattata dall'Assicurato al momento del sinistro, è necessario trasmettere gli originali delle ricevute e delle fatture, copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti e, in generale, tutta la documentazione delle spese relative al sinistro e di cui si chiede il rimborso.

Tali documenti devono essere inoltrati al recapito fornito dalla Società di Assistenza.

INFORMATIVA "PRIVACY"

Informativa ai sensi della legge N. 675/96 sulla "privacy"

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del Settore Assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è la LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE MENZIONATI

Art. 1588

Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589

Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611

Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata.

Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in

cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894

Assicurazione in nome e per conto terzi

Nelle assicurazioni in nome e per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato co-

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE MENZIONATI

nosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione: ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1909

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi nel periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1913

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE MENZIONATI

Art. 1915 **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai familiari conviventi.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 **Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere inden-

ne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.